



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 5

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

INTERROGAZIONI

103^a seduta: martedì 31 luglio 2007

Presidenza del presidente SALVI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
* SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inn; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-00817, presentata dal senatore Salvi e da altri senatori.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, l'interrogazione si riferisce alle modalità di riconoscimento, da parte dell'Italia, dei diplomi di formazione professionale acquisiti in altri Stati della Comunità europea, in base alla direttiva comunitaria 89/48 CEE, recepita dall'Italia con il decreto legislativo n. 115 del 1992.

L'articolo 6, comma 2, di tale decreto prevede che il riconoscimento del titolo professionale di avvocato, conseguito all'estero, sia subordinato al superamento di una prova attitudinale. In base alla procedura prevista, il Ministro della giustizia, su istanza dell'interessato, dopo aver verificato la sussistenza dei titoli legittimanti richiesti dalla normativa, emette un decreto di ammissione. È necessario, però, che l'apposita commissione d'esame, istituita presso il Consiglio nazionale forense, valuti positivamente la situazione, a seguito di una vera e propria prova attitudinale che si concretizza nell'accertamento della conoscenza, da parte dell'interessato, delle materie fondamentali (tra cui diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale e diritto amministrativo).

Sul piano sistematico si tratta, quindi, di una fattispecie a formazione progressiva, in quanto il titolo abilitante, contenuto nel provvedimento del Ministro, è sottoposto a condizione sospensiva, consistente nella valutazione da parte della Commissione. Se tale condizione non si verifica, la fattispecie è incompleta.

Secondo l'articolo 3 del decreto ministeriale n. 191 del 28 maggio 2003, che ha dato esecuzione operativa anche al decreto legislativo, la commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale risulta composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, scelti tra professionisti iscritti all'albo degli avvocati, abilitati presso le magistrature superiori, con almeno otto anni di anzianità, designati dal Consiglio nazionale forense, tra docenti o ricercatori universitari. I membri della commissione rimangono in carica tre anni ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute: questo per rispondere ad un esplicito quesito posto nell'interrogazione. Per essi, dunque, non è previsto un emolumento, ma hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla commissione stessa.

La commissione attualmente in carica è stata costituita con provvedimento del 28 giugno 2004 ma, nonostante le numerose richieste rivolte alla Direzione generale degli affari civili in ordine alla tempestiva osser-

vanza dei compiti, non ha tenuto seduta. L'ultima di tali sollecitazioni, del 26 giugno 2007, è sostanzialmente rimasta inattesa e non ha avuto alcun riscontro da parte della commissione.

È da sottolineare, invece, che per la parte concernente l'intervento ministeriale, la durata media del processo di riconoscimento dei titoli è di quattro mesi, a decorrere dalla presentazione dell'istanza o dall'integrazione della stessa: vale dire che dal giorno in cui l'istanza perviene al Ministero fino al giorno in cui il Ministero trasmette la pratica all'apposita commissione, a seguito di verifica positiva dei titoli legittimanti, decorrono in media quattro mesi. Il ritardo notevole, anzi l'inattività nel processo di riconoscimento è dunque dipeso esclusivamente dalla commissione.

Poiché la situazione innanzi descritta si pone in grave contrasto con il processo di integrazione europea e con il principio di libera circolazione degli esercizi commerciali, come gli interroganti sottolineano, il Ministro, avvalendosi dei poteri di vigilanza previsti dall'articolo 4 del Regolamento, si propone di intervenire direttamente e energicamente sul Consiglio nazionale forense e, soprattutto, sulla stessa commissione, affinché sia dato rapido corso alle procedure di valutazione non ancora prese in considerazione. Si riserva, altresì, ogni iniziativa a livello regolamentare, nel caso che una riflessione sulle norme regolamentari ne dimostri l'insufficienza, anche per evitare eventuali procedure d'infrazione da parte dell'autorità dell'Unione europea o il ricorso degli interessati alla Corte europea; anzi, è strano che di questi ricorsi non si sia ancora avuta notizia.

PRESIDENTE. Ringrazio il Governo e, in qualità di primo firmatario dell'interrogazione in esame, mi dichiaro del tutto soddisfatto sia per la tempestività della risposta che per la chiarezza dell'impegno assunto ad ovviare alla situazione esistente.

Mi permetto di suggerire al Ministero un contatto con il Consiglio nazionale forense, onde verificare se le ragioni esposte in questa motivazione abbiano o meno fondamento, perché credo sia interesse comune risolvere con la massima sollecitudine tale questione molto delicata.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,10.

ALLEGATO

INTERROGAZIONE

SALVI, PISA, ANGIUS, MELE – *Al Ministro della giustizia. – Premesso che:*

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, disciplina il riconoscimento da parte dell'Italia, in attuazione della normativa europea, dei diplomi di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea;

tale riconoscimento riguarda un ampio numero di categorie professionali (tra gli altri avvocati, commercialisti, professioni sanitarie, insegnanti) ed è organizzato, nella parte che riguarda le cosiddette misure compensative, a cura degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali ovvero, quando essi non siano presenti o dove diversamente disposto dalla legge, da parte dei Ministeri competenti;

nel caso delle professioni giuridiche l'ente che organizza la misura compensativa di cui all'art. 15 della predetta normativa è il Consiglio nazionale Forense con sede in Roma che istituisce, all'uopo, un'apposita commissione;

risulta che ai membri di tale commissione, formata prevalentemente da avvocati residenti fuori Roma, non è attribuita alcuna indennità e nessuna forma di rimborso delle spese;

risulta altresì che le ultime sessioni della predetta commissione si sarebbero tenute nel 2005 per le prove scritte e nel 2006 per le prove orali, con un supplemento nel marzo 2007 per la «sessione malati», mentre non risulterebbe ancora calendarizzata una nuova sessione di esame;

senza efficaci iniziative, sarebbe pertanto necessario un periodo dai tre ai quattro anni affinché un professionista in materie giuridiche formatosi in un Paese dell'Unione europea ottenga l'abilitazione ad esercitare la propria professione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga appropriato adottare tutte le misure idonee al fine di incentivare un più rapido espletamento dell'intero ciclo delle misure compensative;

quale risulti essere la durata media dell'intero processo di riconoscimento dei titoli di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e se non ritenga che esso non si ponga in grave e seria contraddizione con il processo di integrazione europea che prevede la libera circolazione delle professioni.

3-00817

